



# Ministero delle politiche agricole

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CON : ROLLO ATTI MISE e MIPAAF

## alimentari e forestali

Reg.ne Prev. n. 1909

08 LUG 2016

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

IL MAGISTRATO

*plc*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il DPCM in data 19 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 2012, reg. 10, fl. 152, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe CACOPARDI, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato DM 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTI in particolare gli articoli 36, 37, 38, e 39, riguardanti la gestione del rischio, e gli articoli 65 sulle responsabilità degli stati membri e 66 sull'autorità di gestione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione *C(2015) 8312 final* del 20 novembre 2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento n. 1305/2013 il Programma di sviluppo rurale nazionale ha individuato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di gestione e Agea quale Organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita presso l'ISMEA la Banca Dati sui Rischi in Agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 2015 Reg. provv. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATO CHE l'articolo 37 del regolamento UE 1305/13 prevede che gli agricoltori che beneficiari del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possano percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 30 % della produzione media annua nel triennio



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

VISTO il decreto 28 aprile 2016, n. 9618, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, alla ricezione della domanda sostegno, all'istruttoria/ammissibilità della domanda sostegno, al riesame della domanda di sostegno, alla chiusura procedimento amministrativo, nel quadro della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale;

TENUTO CONTO che la produzione media annua dell'agricoltore da conteggiare nel computo della resa massima assicurabile può essere determinata sulla base di fonti amministrative o aziendali; in quest'ultimo caso l'agricoltore è tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione la produzione media annua; per le colture di nuova introduzione o quelle i cui prodotti vengono reimpiantati in azienda nonché per ricostruire la serie storica delle rese aziendali nei casi in cui l'agricoltore in un determinato anno non abbia prodotto la coltura, la produzione media annua dell'agricoltore può essere determinata tramite benchmark di resa riferiti ad ambiti territoriali omogenei;

CONSIDERATO che i dati assicurativi delle polizze agevolate acquisiti nella Banca dati sui rischi agricoli, di cui al decreto 18 luglio 2003 citato nelle premesse, rientrano nelle fonti amministrative di fonte assicurativa;

VISTO il Piano assicurativo agricolo 2016 approvato con decreto ministeriale prot. N.0028336 del 23/12/2015 e, in particolare, l'allegato 1 recante l'elenco delle produzioni vegetali assicurabili e l'allegato 2 con le relative tipologie colturali;

VISTO il DM prot.n.25745 del 2/12/2015 di individuazione dei prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016 e s.m.i.;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 11079 del 29 maggio 2015 con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate tramite polizze agevolate;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 3824 dell'11 febbraio 2016 recante altre disposizioni in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili;



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTA la circolare del Ministero delle politiche agricole 17 settembre 2015 prot.n. 19214 recante chiarimenti in materia di correttive delle rese delle produzioni vegetali, compresa l'uva da vino, per la determinazione della produzione massima assicurabile – DM n.11079 del 29 maggio 2015;

RITENUTO necessario disporre la modifica o la conferma da parte degli agricoltori dei dati amministrativi anomali, individuati sulla base di analisi statistiche di congruità delle rese, che incidano sulla determinazione della resa media individuale del PAI;

RITENUTO opportuno nel caso di nuovi impianti di frutteti o vigneti, non ancora in produzione, fatta salva la correttiva prevista dal punto 2 della circolare del Ministero delle politiche agricole 17 settembre 2015 prot.n. 19214 di modifica del dato amministrativo di resa con il dato benchmark, consentire la modifica del dato amministrativo di resa, di fonte assicurativa, con dato di fonte aziendale a condizione che la superficie con produzione nulla, rispetto alla superficie totale comunale del prodotto assicurato, sia significativamente superiore al tasso fisiologico medio di rinnovo degli impianti arborei;

RITENUTO altresì necessario definire una specifica modalità di calcolo della resa media annua per taluni prodotti la cui unità di misura nel DM prezzi è in euro/cadauno, euro/unità o euro/metro quadro di norma riferiti a produzioni vivaistiche ; per queste colture il valore della produzione non è correlato alla resa del prodotto né alla variabilità territoriale, per cui si ritiene opportuno definire la produzione media annua, fermo restando la determinazione dei dati amministrativi secondo quanto stabilito dall'allegato del Decreto ministeriale 29 maggio 2015 prot. 1107, tramite dato benchmark calcolato a livello nazionale, sulla base di specifici indici agronomici;

RITENUTO necessario prevedere dei criteri di determinazione della resa più dettagliata rispetto a quella già determinata, in funzione della destinazione produttiva e della tecnica di produzione, per taluni prodotti elencati nell'allegato 2 del piano assicurativo agricolo annuale;

DECRETA

Art. 1

*(Modifica di dati amministrativi di resa di fonte assicurativa anomali)*

1. In presenza di dati amministrativi di resa di fonte assicurativa con anomalie individuate applicando i criteri di calcolo di cui all'allegato 1, il rilascio del Piano assicurativo individuale



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

- (PAI) è subordinato alla correzione dell'errore palese o all'eventuale conferma dei dati ritenuti anomali.
2. Qualora il PAI sia già stato rilasciato, la correzione dell'errore palese o l'eventuale conferma dei dati ritenuti anomali è effettuata dopo la presentazione della domanda di sostegno in sede di istruttoria amministrativa della stessa.
  3. La correzione o la conferma, da parte dell'agricoltore, del dato amministrativo di cui ai commi 1 e 2 è ammessa utilizzando un dato:
    - a) di resa di fonte aziendale, ai sensi dell'articolo 2 del DM 11079 del 29 maggio 2015 e dell'articolo 2 del DM prot. n. 3824 dell'11 febbraio 2016 oppure,
    - b) di resa assicurata sulla base della polizza o del certificato di polizza, oppure,
    - c) di resa periziata, in caso di danno, sulla base del bollettino di perizia assicurativa oppure,
    - d) di resa benchmark nei casi in cui non si disponga dei documenti di cui alle lettere a), b) e c).
  4. Le dichiarazioni e la documentazione a supporto delle correzioni dei dati devono essere conservate in azienda e sono oggetto di controllo, da parte dell'Organismo pagatore, sulla base dei dati contenuti nel SIAN e delle verifiche in loco.

## Art. 2

### *(Modifica di taluni dati amministrativi di resa)*

1. Nel caso di nuovi impianti di frutteti o vigneti, non ancora in produzione, fatta salva la correttiva prevista dal punto 2 della circolare del Ministero delle politiche agricole 17 settembre 2015 prot.n. 19214 di modifica del dato amministrativo di resa con il dato benchmark, è ammessa la modifica del dato amministrativo di resa, di fonte assicurativa, con dato di fonte aziendale a condizione che la superficie con produzione nulla, rispetto alla superficie totale aziendale per comune/anno del prodotto assicurato, non sia inferiore al 10%.
2. Per nuovi impianti di frutteti o vigneti non ancora in produzione si intendono gli impianti entro e non oltre 2 anni successivi all'anno in cui sono stati messi a dimora.
3. La correzione di cui al comma 1 deve essere supportata da perizia, resa ai sensi dell'articolo 2 del DM 11079 del 29 maggio 2015 e dell'articolo 2 del DM prot. n. 3824 dell'11 febbraio 2016, e che riporti come minimo:
  - CUAA del produttore;
  - Comune
  - Prodotto
  - Anno/anni del nuovo impianto;



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

- Quantità assicurata, superficie assicurata, distinta in superficie in produzione e superficie non in produzione, nell'anno del nuovo impianto e nelle 2 annualità successive;
  - Resa amministrativa annua presente in SGR e nuova resa annua proposta, risultante dall'utilizzo della sola superficie in produzione;
  - Documenti probatori a dimostrazione del nuovo impianto (ad esempio: acquisto barbatelle di vite o astoni di fruttiferi).
4. Nel caso in cui i dati amministrativi derivino dai dati delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione vinicola, la modifica dei dati amministrativi di resa prevista ai fini del presente articolo deve essere compatibile con i dati presenti nello schedario viticolo.
  5. Le dichiarazioni e la documentazione a supporto delle correzioni dei dati devono essere conservate in azienda e sono oggetto di controllo, da parte dell'Organismo pagatore, sulla base dei dati contenuti nel SIAN e delle verifiche in loco.

## Art. 3

*(Determinazione della resa media unitaria nel caso  
di produzioni espresse in numero di unità, pezzi o metri quadri)*

1. L'agricoltore interessato alla stipula di una polizza agevolata nel caso di produzioni espresse in numero di unità, pezzi o metri quadri, elencate nell'allegato 2, determina la propria resa media unitaria utilizzando le applicazioni messe a disposizione nell'ambito del sistema di gestione del rischio (SGR), in particolare per la compilazione del piano assicurativo individuale, in conformità a quanto disposto dal DM 11079 del 29 maggio 2015 e s.m.i. nonché dai seguenti commi.
2. Qualora il PAI sia già stato rilasciato, l'aggiornamento del PAI di cui al comma 1 è effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno in sede di istruttoria amministrativa della stessa.
3. Per i prodotti con produzione espressa in numero di unità o pezzi, fermo restando la determinazione dei dati amministrativi secondo quanto stabilito dall'allegato del Decreto ministeriale 29 maggio 2015 prot. 11079, il dato benchmark, approvato con il presente decreto, equivale all'indice agronomico riportato nell'allegato 2.
4. Per i prodotti con produzione espressa in metri quadri, fermo restando la determinazione dei dati amministrativi secondo quanto stabilito dall'allegato del Decreto ministeriale 29 maggio 2015 prot. 11079, il dato benchmark, approvato con il presente decreto, è calcolato tramite il prodotto della superficie assicurata, nell'anno di riferimento della campagna agevolata, per l'indice agronomico riportato nell'allegato 2.



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

5. Le dichiarazioni e la documentazione a supporto dei dati devono essere conservate in azienda e sono oggetto di controllo, da parte dell'Organismo pagatore, sulla base dei dati contenuti nel SIAN e delle verifiche in loco.

## Art. 4

### *(Coefficienti di conversione delle rese)*

1. Per la sola campagna assicurativa 2015 e 2016, ai fini delle verifiche da parte dell'Organismo pagatore della quantità assicurata ammissibile al contributo pubblico, la quantità massima assicurabile riportata nei PAI è rideterminata sulla base di coefficienti di conversione di resa riferiti a tipologie di produzione, varietà o specie, omogenee per destinazione produttiva rivolta al mercato del prodotto fresco, secco o delle biomasse per fini energetici.
2. I coefficienti di conversione di cui al comma 1 sono riportati, per ciascun prodotto, nell'allegato 3.

Il provvedimento sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

L'Autorità di gestione  
Dot. Giuseppe Cacopardi



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

## ALLEGATO 1

### CRITERI PER IL CALCOLO DELLE ANOMALIE DEI DATI AMMINISTRATIVI DI RESA DI FONTE ASSICURATIVA

- A. Non sono considerati congrui, e danno luogo ad anomalie, i dati amministrativi di resa di fonte assicurativa specifici di un CUA/Prodotto/Comune che si discostano: in eccesso dalla media aritmetica delle rese calcolate per Prodotto/Regione incrementata di due volte il valore della deviazione standard riferita allo stesso insieme dei termini utilizzato per il calcolo della media; in difetto dalla media aritmetica delle rese calcolate per Prodotto/Regione decrementata di due volte il valore della deviazione standard riferita allo stesso insieme dei termini utilizzato per il calcolo della media.
- B. Se il coefficiente di variazione supera il valore di 0,5, il calcolo della media e della deviazione standard è effettuato su un sotto insieme dei termini utilizzati ottenuto scartando i termini superiori al valore della somma della media e della deviazione standard e scartando i termini inferiori al valore della differenza tra la media e la deviazione standard.
- C. La media aritmetica,  $\mu$ , è data dalla somma dei termini  $x_1, x_2, \dots, x_n$  diviso il loro numero; in simboli:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- D. La deviazione standard,  $\sigma$ , è data dalla radice quadrata della somma del quadrato dei singoli scarti (o scostamenti) dalla media dei termini  $x_1, x_2, \dots, x_n$  diviso il loro numero; in simboli:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

- E. Il coefficiente di variazione è dato dal rapporto tra la deviazione standard e la media; in simboli:

$$cv = \frac{\sigma}{\mu} \quad \mu \neq 0$$



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

## ALLEGATO 2

CODICE	PRODOTTO (Tabella estratta dall'allegato 2 del decreto ministeriale prot. N. 0028336 del 23/12/2015)	Unità di misura (da decreto "prezzi")	Benchmark 2010 - 2015 *
			(unità/mq - pezzi/mq)
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO (selvatiche di portinnesto)	cadauno	0,35
C21	VIVAI DI VITI	cadauno	13
C53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	cadauno	10
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	mq	1
C65	VIVAI DI PIOPPI	cadauno	5,5
C81	ASTONI PIANTE FRUTTO	cadauno	4,5
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	mq	1
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	mq	1
D20	FIORI IN PIENO CAMPO	cadauno	13
D25	FLORICOLE SOTTO SERRA	cadauno	12
D41	PIOPPO	cadauno	0,17
D42	NOCE PIANTE	cadauno	5
D67	NESTI DI VITI	cadauno	25,0
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	cadauno	65
D73	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	cadauno	12
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	mq	1
D81	ORTICOLE SOTTO TUNNEL	mq	1
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	mq	1
H31	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	cadauno	3,5
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	mq	1
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	mq	1
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	mq	1
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	mq	1
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	mq	1
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	mq	1
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	mq	1
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	mq	1
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	mq	1
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	mq	1
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	mq	1
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	mq	1
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	mq	1
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	mq	1
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	mq	1
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA (MQ)	mq	1
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	mq	1
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	mq	1
H34	ZAFFERANO BULBI	cadauno	40
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	mq	1
H46	OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	mq	1
H47	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	mq	1
H48	OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	mq	1
H49	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	mq	1
H50	OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	mq	1
H51	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	mq	1
H58	PIANTINE DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	mq	1
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	cadauno	5
H91	TAPPETO ERBOSO	mq	1
H93	OLIVO IN VASO	cadauno	4
H94	FLORICOLE SOTTO TUNNEL (MQ)	mq	12

\* Produzione unitaria nazionale per mq riferita alla tipologia produttiva (ID varietà del decreto ministeriale "prezzi") con la densità media/max per mq



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

## ALLEGATO 3

Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà (DM prezzi)	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE <sup>1</sup>
C45	FAGIOLI	GENERICO	4034	DA SECCO A FRESCO FAGIOLI 2,85
		DA INDUSTRIA	4035	
		FAGIOLINA LAGO TRASIMENO	4037	
		VERDON	4126	
		DI LAMON (IGP) <sup>2</sup>	4045	
		BORLOTTI	4046	
C46	PISELLI	PISELLI DA INDUSTRIA	4000	DA SECCO A FRESCO PISELLI 1,35
		PISELLI DA INDUSTRIA PER SURGELATI	4001	
D55	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA <sup>3</sup>	MAIS DA BIOMASSA	73	1,50
		SORGO DA BIOMASSA	75	1,10

<sup>1</sup> La quantità massima assicurabile riportata nel PAI deve essere moltiplicata per il coefficiente di conversione

<sup>2</sup> si può utilizzare il coefficiente senza però superare i limiti imposti dal disciplinare (100 q/ha)

<sup>3</sup> si può utilizzare il coefficiente senza però superare i limiti di 800 q/ha per il mais e 600 q/ha per il sorgo